



COMUNE DI CENTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

L'anno duemilaventuno del mese di _____ il giorno _____ presso la sede del
Comune di Cento (FE)

tra

il **Comune di Cento** c. f. 81000520387, rappresentato dal Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali, Dott. Mauro Zuntini, domiciliato per la Sua carica, presso la sede legale del Comune di Cento, sita in Via Provenzali n. 15 Cento (FE);

e

la **Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile "Ing. A. Giordani"** con sede a Cento in Via Cremonino n°2/4/6 rappresentata dalla Dott.ssa Marina Malagodi, nata a Cento (FE) il 15.09.1951 e residente in Cento, Via IV Novembre, n. 3, in qualità di Legale rappresentante della scuola stessa;

Premesso:

- che la legge 28 marzo 2003, n. 53 "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*", legge di riforma del sistema scolastico, inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
- che la citata legge assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine e la frequenza della scuola dell'infanzia ai bambini ed alle bambine che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, proponendosi di realizzare una continuità educativa col complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria;
- che la legge 10 marzo 2000, n. 62 "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*" disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che "*corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia*" e che la medesima legge garantisce "*piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso*".
- l'intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI-Emilia Romagna, UPI Emilia Romagna, Legautonomie Emilia Romagna con la Federazione Italiana Scuole Materne



COMUNE DI CENTO

dell'Emilia Romagna (FISM) ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26;

- il Comune di Cento per garantire un'offerta formativa diversificata e per eliminare le liste di attesa nelle scuole dell'infanzia statali stipula apposita convenzione con le scuole dell'infanzia del territorio;
- che è opportuno addivenire a tale convenzionamento anche nell'anno scolastico 2021 - 2022;

Dato atto

- che la condizione primaria per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e le scuole dell'infanzia gestite da Enti privati, istituzioni di natura pubblica e paritaria, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro è che tali scuole e le relative sezioni siano autorizzate al funzionamento dall'autorità scolastica competente;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna ad accogliere tutti i bambini che compiono i tre anni di età entro l'anno solare oppure entro il 30 aprile dell'anno successivo, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura, religione nonché residenza (legge n. 62/2000) favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la Scuola, il Comune e l'Azienda Unità sanitaria locale, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92 "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*".

ART. 2 - VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA, INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DISABILI E EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture sarà assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Tali servizi e la Scuola dell'infanzia paritaria individueranno forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socio-culturale e realizzare interventi di educazione alla salute.

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID 19, la Scuola dell'infanzia dovrà seguire tutte le disposizioni di legge, previste dalle normative statali e regionali vigenti per prevenire la diffusione del virus, ed adeguare in tal senso anche il DVR della scuola.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali, in cui siano rappresentate le famiglie e tutte le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali e comunali.

ART. 4 - CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI



COMUNE DI CENTO

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna, nel rispetto del principio di equità di trattamento, ad individuare e applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie (almeno tre fasce per ottenere il rimborso di cui al successivo art.13). Le quote così definite non saranno comunque inferiori alla quota minima applicata nelle scuole dell'infanzia statali.

ART.5 - ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna a realizzare gli orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica, definisce e rende noto agli utenti e al Comune di Cento, Servizi alla Persona il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna altresì ad uniformarsi alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero delle insegnanti e numero delle sezioni, fermo restando che tali aspetti potranno trovare un'adeguata soluzione solo all'interno di una legge quadro nazionale sul sistema delle scuole dell'infanzia che regolamenti l'intero settore.

La Scuola dell'infanzia paritaria concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con il Comune di Cento – Servizi alla Persona nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

ART. 6 - ADEGUATEZZA STRUTTURALE

La Scuola dell'infanzia paritaria garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza (D. Lgs. 81/2008), l'accessibilità dei locali, e le condizioni igienico-sanitarie, da verificarsi dall'Azienda Unità Sanitaria locale e dalle autorità competenti.

In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti la Scuola dell'infanzia paritaria dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti anche relativi alle scuole statali.

ART. 7 - QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale insegnante e addetto ai servizi generali, operante nella scuola dell'infanzia convenzionata, dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare, e fino a quando non verranno emanate nuove norme a livello nazionale, il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente. Il personale volontario dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta e non potrà mai essere in sostituzione del personale docente dipendente (o del diploma di scuola media superiore, nel caso integri e non sostituisca il personale docente dipendente).

Al personale assunto e dipendente (direttivo, docente e non docente) sono applicati tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro e devono essere instaurati rapporti di lavoro, che per la natura e la tipologia del servizio, siano consentiti dalla normativa vigente.



COMUNE DI CENTO

Al personale deve essere applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se la scuola non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.

ART. 8 - ASSICURAZIONE

E' fatto obbligo alla Scuola dell'infanzia paritaria di provvedere all'assicurazione del personale e dei bambini con massimali congruenti con l'attività esercitata.

ART. 9 - FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

La Scuola dell'infanzia paritaria assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A quest'ultimo deve essere destinato almeno il 50% del tetto massimo delle ore previste dal contratto non a rapporto con i bambini. La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, la scuola primaria, altre scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (Istituti Comprensivi, altre istituzioni scolastiche, coordinamenti pedagogici comunali), anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna infine ad utilizzare la quota del 10% (dieci per cento) dei contributi erogati dal Comune di Cento – Servizi alla Persona, per l'attuazione di iniziative di miglioramento del servizio (diffusione della compresenza del personale nei turni previsti; miglioramento del rapporto numerico tra adulti e bambini secondo le modalità previste dalla legge 62/2000, valorizzazione del raccordo delle scuole dell'infanzia con le sezioni primavera, i nidi d'infanzia, i servizi integrativi del territorio, nonché la scuola dell'obbligo; contenimento delle rette; predisposizione della documentazione dell'attività svolta, sia per favorire la trasmissibilità e il confronto delle esperienze, sia per garantire la trasparenza dell'attività stessa).

Per favorire la qualificazione del servizio per l'anno scolastico 2021/2022, l'Amministrazione Comunale promuove un orientamento rivolto alla qualità dei servizi, intendendo valorizzare azioni messe in campo sul piano professionale dalle scuole attraverso la qualificazione del ruolo degli operatori e delle scelte educative rivolte ai bambini e alle bambine.

Pertanto, ad integrazione della progettazione educativa che la Scuola realizza nel corso dell'anno e che vede ogni sezione impegnata nel raggiungimento di obiettivi pedagogici specifici in relazione alle diverse fasce di età, s'intende incentivare la



COMUNE DI CENTO

realizzazione di percorsi e progettualità specifiche, che offrano elementi evidenti di una qualificazione pedagogica.

La scuola paritaria pertanto, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, potrà presentare un progetto educativo finalizzato al raggiungimento di obiettivi pedagogici specifici di qualificazione del sistema scolastico. Nel progetto di miglioramento dovrà essere indicato:

- fascia di età destinataria del progetto e motivazioni a supporto delle scelte;
- situazione di partenza del *target*;
- strategie ed azioni di miglioramento da attuare specificando le tappe individuate;
- strumenti ed indicatori per rilevare il cambiamento *in itinere* ed al termine del progetto;
- metodologie di analisi degli scostamenti e di revisione dell'attività *in itinere*;
- attività di *customer satisfaction* destinate alle famiglie frequentanti residenti nel comune di Cento.

Il progetto sarà esaminato e validato dall'Amministrazione Comunale e dal Coordinatore pedagogico comunale. I progetti accolti riceveranno un contributo aggiuntivo di € 100,00 per ogni bambino frequentante la scuola e residente nel Comune di Cento. L'amministrazione potrà effettuare nel corso dell'anno scolastico incontri con le scuole di verifica sull'attuazione del progetto.

In caso di mancata o parziale attuazione del progetto, il contributo aggiuntivo sarà ridotto in relazione alla parte di progetto realizzata ed in relazione agli obiettivi raggiunti.

ART. 10 - COORDINATORE PEDAGOGICO

Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'interazione con enti e agenzie educative del territorio, la Scuola dell'infanzia paritaria si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico a cui verrà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità progettuali e l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

ART. 11 - SERVIZI PER L'ACCESSO

La Scuola dell'infanzia paritaria assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale.

La Scuola dell'infanzia paritaria si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente nonché la vigilanza dei bambini sullo *scuolabus* con il ricorso ad idoneo personale.

ART. 12 - INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

La Scuola dell'infanzia paritaria assicura la pubblicità dei bilanci e si impegna a presentare al Comune di Cento autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, del



COMUNE DI CENTO

rendiconto sulla utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo e la scheda informativa allegata, all'inizio di ogni anno scolastico e per il periodo di durata della convenzione attestando altresì che attraverso il contributo comunale per ripianare eventuali perdite dell'ente e che il contributo comunale non ha determinato un utile alla Scuola.

ART. 13 – *SUPPORTO DEL COMUNE DI CENTO ALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO ED ALLA DOMANDA DELLA CITTADINANZA*

Il Comune di Cento intende promuovere un maggior raccordo interistituzionale al fine di garantire una maggior qualificazione delle proposte educative rivolte all'infanzia. Per il raggiungimento di tali obiettivi mette a disposizione delle scuole dell'infanzia paritarie l'intervento del Coordinatore Pedagogico comunale, con una funzione di consulente pedagogica. Questa figura avrà, nei confronti delle scuole dell'infanzia, caratteristiche di occasionalità e specificità in relazione all'oggetto degli incontri dedicati agli insegnanti ed eventualmente ai genitori. L'impegno nell'arco di questo anno scolastico potrà essere definito in:

- 4 ore di Consulenza sul Progetto Pedagogico annuale rivolto agli insegnanti di ogni scuola
- 4 ore di incontri di conoscenza e confronto (per le quattro scuole insieme).

La presenza tecnica che verrà messa a disposizione avrà il compito di sostenere ed incentivare il confronto e la condivisione sugli stili di relazione tra adulti e bambini. Le caratteristiche dell'intervento non prevedono un ruolo riferito alle scelte didattico/educative che ogni scuola porta avanti e rispetto alle quali un consulente non assume titolarità di alcun tipo.

Il Comune di Cento si impegna a pubblicizzare sul proprio sito annualmente l'offerta formativa delle scuole dell'infanzia paritarie unitamente alle scuole dell'infanzia statali, nel momento delle iscrizioni, al fine di dare una corretta informazione ai cittadini, offrendo loro la possibilità di scegliere tra più offerte nel territorio.

Il Comune di Cento si impegna, altresì, a sostenere finanziariamente le scuole dell'infanzia paritarie nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi anche attraverso contributi per l'anno scolastico 2021 - 2022, la cui entità verrà determinata secondo i seguenti criteri:

- EURO 400,00 per ogni sezione (composta da un numero di bambini non superiore a 15),
- EURO 1.000,00 per ogni sezione (composta da un numero di bambini non superiore a 25);
- EURO 400,00 per ogni sezione composta da un numero di bambini non inferiore a 26 e oltre),

e quale contributo forfetario finalizzato al pagamento delle spese di utenza,

- la somma di EURO 0,65 per ogni giorno scolastico e per ogni bambino frequentante e residente nel Comune di Cento finalizzata alla organizzazione di iniziative della gestione sociale volte alla qualificazione della scuola a fronte della pre-



COMUNE DI CENTO

sentazione del relativo progetto finalizzato anche alla valorizzazione del coinvolgimento dei genitori nel progetto;

- La somma di € 100,00 per ogni bambino frequentante la scuola e residente nel Comune di Cento per il progetto di qualificazione sperimentale di cui al precedente art. 9.

I contributi di cui ai commi precedenti sono erogati a condizione che la scuola dell'infanzia paritaria sia dotata di adeguato piano dell'offerta formativa.

Il Comune di Cento si impegna a fornire inoltre un contributo alla Scuola dell'Infanzia paritaria, qualora siano inseriti alunni portatori di handicap residenti nel Comune di Cento, certificati ai sensi della legge 104/1992 ed in possesso di diagnosi funzionale con l'indicazione degli obblighi di assistenza a carico dell'Amministrazione, previa richiesta da proporsi al Comune di Cento, Servizi alla Persona, con le modalità previste dal vigente Accordo di programma per l'integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara 2011/2012 - 2015/2016, in fase di rinnovo, comunque valido fino al rinnovo, affinché la stessa possa provvedere ad assegnare un educatore di sostegno al minore. Tale contributo verrà calcolato all'inizio dell'anno scolastico moltiplicando l'importo forfettario di € 21,00 per il numero di ore settimanali assegnate moltiplicato per il numero di 33 settimane per anno scolastico o per il numero di settimane intercorrenti dalla data della richiesta della Scuola dell'Infanzia fino al termine dell'anno scolastico, compatibilmente con le risorse di Bilancio.

Le necessità saranno in ogni caso definite sentito il Servizio UONPIA dell'Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, Distretto Ovest.

La scuola dell'infanzia dovrà garantire il servizio di integrazione scolastica con personale dedicato ed idoneo in possesso dei requisiti dell'educatore professionale socio-pedagogico così come stabiliti dalla legge 205 del 27 dicembre 2017, commi 595 e ss. ovvero chiedere all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di personale nell'ambito dell'appalto del servizio di sostegno scolastico.

Il contributo per garantire il servizio di integrazione scolastica agli alunni disabili, verrà liquidato, per l'anno scolastico 2021/2022, qualora concesso, in una unica soluzione indicativamente entro il 30 settembre 2022, unitamente all'ultima tranche dei contributi.

I contributi per le spese di funzionamento di cui sopra verranno liquidati secondo le modalità di cui al successivo art. 14 della presente convenzione.

Unitamente all'ultima tranche dei contributi per il funzionamento verrà liquidata anche la quota per percentuali di contributi per le riduzioni delle rette sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate dagli utenti, assegnati secondo le modalità indicate nei commi successivi del presente articolo. Al fine della liquidazione del presente contributo la scuola deve aver adottato tariffe differenziate sulla base di almeno tre fasce per la contribuzione degli utenti con valore ISEE fino ad € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).

Il Comune di Cento, per l'anno scolastico 2021/2022, si impegna a rimborsare alle scuole dell'infanzia private parte delle quote di frequenza degli utenti i cui nuclei



COMUNE DI CENTO

familiari residenti nel Comune di Cento abbiano un valore ISEE inferiore ad € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) e un indicatore della situazione patrimoniale non superiore ad € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) nel limite massimo di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00) per ciascun anno scolastico per tutte le scuole oggetto di convenzione previa presentazione, in sede di rendiconto consuntivo, di apposita richiesta del legale rappresentante della scuola.

Il Comune di Cento si riserva la possibilità di effettuare controlli sulle dichiarazioni ISEE presentate dagli utenti per la riduzione della quota di frequenza.

Qualora le richieste superino detto importo lo stanziamento massimo di € 18.000,00 per ciascun anno scolastico verrà ripartito dal Comune di Cento tra le scuole dell'infanzia private proporzionalmente alle richieste pervenute purché corredate dalla relativa documentazione giustificativa.

Il Comune di Cento può concordare con le scuole dell'infanzia private l'inserimento di bambini seguiti dai Servizi Sociali che abbiano diritto all'esenzione del pagamento della retta. In tal caso, previo accertamento, il Comune di Cento, ai sensi delle disposizioni vigenti per le Scuole dell'infanzia statali, provvederà a liquidare alla scuola dell'infanzia paritaria, a fronte di apposita richiesta, le relative quote trimestrali posticipate.

Il Comune di Cento promuove e sostiene finanziariamente, inoltre, in sinergia con altri enti/istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione congiunta di scuole pubbliche e private alla loro realizzazione.

Il Comune di Cento facilita l'accesso dei bambini iscritti alle scuole convenzionate a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa e a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli studenti delle altre scuole, rimane a carico delle scuole stesse ogni spesa relativa a tale partecipazione.

ART. 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi del Comune di Cento di cui alla presente convenzione si pongono l'obiettivo di garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa del sistema di scuole dell'infanzia convenzionate, di raggiungere la più ampia copertura della domanda di servizi, di contenere, contribuendo ai costi di gestione le contribuzioni delle famiglie per i servizi educativi.

I contributi liquidati secondo i criteri di cui al precedente art. 13, verranno erogati in tre tranche secondo il seguente schema:

1° TRANCHE:

- la liquidazione avverrà entro il 31 gennaio 2022;
- **Scuola dell'Infanzia "Ing. Giordani": € 2.216,77** comprese ore di integrazione scolastica.

2° TRANCHE:



COMUNE DI CENTO

- la liquidazione avverrà entro il 31 marzo 2022;
- **Scuola dell'Infanzia "Ing. Giordani": € 3.040,00** comprese le ore di integrazione scolastica e la quota dell'80% del progetto di cui all'art. 9 della presente convenzione qualora accolto dall'Amministrazione Comunale.

3° TRANCHE:

- avverrà a fronte della presentazione del consuntivo da parte di ogni scuola dell'infanzia paritaria e sarà pari alla rimanente parte dei contributi dovuti calcolati secondo i parametri di cui sopra;
- **Scuola dell'Infanzia "Ing. Giordani": € 5.289,23** comprese ore di integrazione scolastica ed escluso l'eventuale contributo sulle ISEE presentate.

Il contributo del Comune di Cento a saldo può essere erogato solo a pareggio del bilancio della scuola. Nel caso in cui il contributo del Comune comporti un avanzo per la scuola verrà ridotto proporzionalmente sino a raggiungere il pareggio di bilancio. Non possono in nessun caso essere coperte perdite anche se derivanti da esercizi precedenti. Qualora l'importo da ridurre non consenta il recupero, l'importo dovrà essere, entro 30 giorni dalla richiesta, rimborsato all'amministrazione comunale ovvero, qualora la convenzione prosegua, detratto dalla quota dovuta dall'Amministrazione Comunale per effetto della convenzione nell'esercizio 2022-2023.

ART. 15 - **COMITATO TECNICO**

Il Comune di Cento istituisce, in accordo con le scuole dell'infanzia private, un Comitato tecnico composto da:

- Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi;
- Coordinatore Pedagogico Comunale;
- un rappresentante per ogni scuola dell'infanzia convenzionata;
- un dirigente scolastico;
- un rappresentante dei genitori per ogni scuola dell'infanzia convenzionata.

Il Comitato tecnico ha i seguenti compiti:

- garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle scuole dell'infanzia del territorio comunale, favorendo e sollecitando forme di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio;
- seguire e verificare l'applicazione della convenzione, eventualmente sottoponendo, all'inizio dell'anno scolastico, una relazione sullo stato di applicazione della stessa al Comune di Cento – Servizi Scolastici ed Educativi e agli organi collegiali di cui all'art. 3;



COMUNE DI CENTO

- studiare e attuare modalità di informazione nei riguardi delle famiglie sui contenuti della convenzione;
- proporre iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

Il Comitato tecnico potrà avvalersi di professionalità specifiche (pedagogisti, insegnanti, operatori, esperti nel settore amministrativo, ecc.) per l'esame di particolari tematiche.

ART. 16 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, le associazioni, Onlus e fondazioni, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000,00 a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

ART. 17 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n. 2016/679.

I dati saranno raccolti secondo i principi indicati dall'art. 4 del regolamento comunitario citato e le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza sul trattamento dei dati previste dall'art. 32. Ciascuna parte è responsabile esterna per il trattamento dei dati trasferiti ed è autorizzata a trattare per conto del titolare i dati personali dallo stesso forniti ai soli fini della realizzazione delle obbligazioni oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (es. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).

La Scuola ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per



COMUNE DI CENTO

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Scuola è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

La Scuola può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che la Scuola sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dalla Scuola in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

ART. 18 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità tra le parti per l'anno scolastico 2021 – 2022.

Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2**bis** Tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che intenderà provvedervi.

ART. 19 - SCHEDA INFORMATIVA ANNUALE E RENDICONTAZIONI

Al fine di ottenere i contributi di cui agli artt. 13 e 14 della presente convenzione, la scuola dell'infanzia é tenuta a trasmettere al Comune di Cento, entro il 28 febbraio 2022, la scheda informativa annuale allegata alla presente convenzione quale allegato "B" debitamente compilata e sottoscritta.

Entro il 10/09/2022 la Scuola dovrà trasmettere al Comune il rendiconto debitamente compilato e sottoscritto corredato delle dichiarazioni sostitutive previste dalla presente convenzione.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Comune di Cento

Scuola dell'Infanzia Asilo Infantile "Ing. A. Giordani
